

Prot. n. 23 /A11
Roma, 14 gennaio 2021

Ai Componenti del Consiglio Generale
Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Aziendali
Ai Referenti Aziendali
LORO SEDI

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2020, n.178 - *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*; DL correttivo n.182 del 31.12.2020 e decreto milleproroghe -.

Carissime/i,

com'è noto il 30 dicembre scorso, il Senato della Repubblica (con 156 voti favorevoli, 124 contrari, nessun astenuto) ha approvato in via definitiva il Disegno di legge di Bilancio 2021, senza la possibilità di apportare modifiche al testo discusso e approvato nei giorni precedenti dalla Camera dei Deputati. Anche quest'anno di fatto il Parlamento è stato esautorato di fatto dalla sua principale funzione (quella legislativa), dovendosi limitare ad una analisi veloce del testo predisposto dall'Esecutivo. Non riteniamo che sia questo il luogo per soffermarci su valutazioni politiche anche se non possiamo nascondere una profonda delusione circa le scelte effettuate dal Governo per i settori di nostra pertinenza e ciò malgrado il cospicuo investimento effettuato su Università e Ricerca di oltre **1,1 miliardi di euro**.

Il provvedimento legislativo in parola, in vigore dal 1° gennaio 2021, si compone di 20 articoli, (il primo di 1150 commi), comprendenti una serie di interventi per circa 40 miliardi di euro tra aumenti di spesa e nuove entrate; riguarda nella sostanza 3 grandi aree:

- 1) Lavoro
- 2) Fisco
- 3) Famiglia

Di seguito le principali disposizioni di interesse generale distinte per le suddette tre categorie e a seguire le disposizioni di maggiore interesse che concernono l'Università e l'AFAM. Per un'analisi dettagliata delle previsioni generali contenute nel provvedimento legislativo in argomento, si rinvia, comunque, anche all'allegata nota esplicativa predisposta dalla Segreteria Generale della CISL. Si riportano, a seguire, anche le previsioni di maggiore interesse per i settori di nostra pertinenza, contenute nel decreto legge n.183 del 31.12.2020 - c.d. decreto milleproroghe.

LAVORO

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

Ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Bonus 100 euro

È salvo il bonus da 100 euro in busta paga da gennaio che per un errore nella Legge di Bilancio era stato dimezzato: le risorse indirizzate all'aumento erano la metà di quelle necessarie. La correzione è avvenuta il giorno successivo all'approvazione della Legge di bilancio a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n.182 del 31 dicembre 2020.

Risorse per il rinnovo dei contratti pubblici (commi 959-869-870)

Oltre a quelle già previste (circa 3.600 milioni di euro) sono state destinate ulteriori risorse pari a euro 400 milioni per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali del Pubblico Impiego per il triennio 2019-2021, prevedendo anche l'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il personale contrattualizzato del settore non statale (come il personale delle Università), per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n. 145 del 2018 (quindi l'onere è posto a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni).

Risparmi per emergenza Covid destinate alla contrattazione collettiva in deroga al tetto per il salario accessorio (comma 970)

In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, **in deroga al citato articolo 23, comma 2**, i trattamenti economici accessori correlati alla *performance* e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 35

Il comma 10 modifica - per il biennio 2020 e 2021 - la disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35, previsto dall'articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). Nello specifico, si prevede, per le **nuove assunzioni** di

soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le **trasformazioni dei contratti a tempo determinato** in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l'**esonero contributivo** di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del **100%**, per un **periodo massimo di 36 mesi**, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto per un **periodo massimo di 48 mesi**. L'esonero contributivo **spetta** ai datori di lavoro che **non** abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a **licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (comma 12)

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne

I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

Per le assunzioni con **contratto di lavoro dipendente a tempo determinato** di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero è riconosciuto nella misura del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di **12 mesi** (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici

Il comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la **conciliazione dei tempi di lavoro** e dei tempi di **cura della famiglia**, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l'anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

È demandato ad un **decreto interministeriale** il compito di definire le **modalità di attribuzione** delle suddette **risorse**.

Congedo paternità

Il comma 25 **estende** il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di **morte perinatale**.

Con il comma 363 viene, invece, **elevata** da 7 a 10 giorni la **durata obbligatoria** del congedo obbligatorio di paternità per il 2021. Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima (si rammenta che la previsione non risulta ancora applicabile ai lavoratori del Pubblico Impiego).

Decontribuzione Sud

I commi 161-169 prevedono, per il **periodo 2021-2029**, un **esonero contributivo parziale** in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

- al **30%** dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al **20%** dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al **10%** dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo **1° gennaio 2021-30 giugno 2021**, la misura è concessa in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (**1° luglio 2021-31 dicembre 2029**) l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la **proroga fino al 31 marzo 2021** del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n.81/2015 e ss.mm., ossia per:

- **esigenze temporanee e oggettive**, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di **sostituzione di altri lavoratori assenti**;
- altre esigenze connesse a **incrementi temporanei**, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

Proroga CIG Covid

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le 12 settimane costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale Covid-19.

Il comma 306 riconosce ai **datori di lavoro privati**, con esclusione del settore agricolo, che **non richiedano** i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021.

Con il comma 304 è concesso un **ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale** nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (**CISOA**).

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Lavoratori fragili

Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo **dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021**, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del c.d. **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020), che prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la **prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Disposizioni in materia pensionistica

Al comma 336 si prevede la **proroga di Opzione donna**, mentre al comma 339 si confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta **Ape sociale**.

Il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. **isopensione**) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

FISCO

IVA agevolata su take away e delivery

Al comma 40 si prevede l'applicazione dell'IVA ridotta al **10%** anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.

Plastic e sugar tax

I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della **plastic tax**, prorogando la sua **entrata in vigore dal 1° luglio 2021**.

Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della **sugar tax**, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al **1° gennaio 2022**.

Lotteria scontrini e cashback

Con il comma 1095 si modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli **acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici** (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.

Al comma 1097, invece, viene chiarito che i **rimborsi** attribuiti con il **programma cashback non concorrono** a formare il **reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Proroga bonus edilizi

Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati **fino al 31 dicembre 2021** i seguenti bonus:

- il **bonus facciate** al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- la detrazione Irpef per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** nella misura potenziata del 50%;
- l'**ecobonus** per gli interventi di **riqualificazione energetica** delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli **edifici condominiali** e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017);
- il **bonus mobili** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili;
- il **bonus verde** per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus idrico

I commi da 61 a 65 introducono un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore delle **persone fisiche residenti in Italia**, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

La definizione delle **modalità** e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del bonus è demandata ad un **apposito decreto del Ministro dell'ambiente**.

Superbonus 110%

Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del superbonus 110%.

In particolare:

- tra i **soggetti beneficiari dell'agevolazione** vengono incluse le **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

- viene prevista la **proroga dalla maxi detrazione fino al 30 giugno 2022** (per gli istituti autonomi case popolari - IACP - fino al 31 dicembre 2022). Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;

- il superbonus viene **esteso** agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all'eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

- viene chiarito che una **unità immobiliare** può ritenersi **"funzionalmente indipendente"** qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

- viene stabilito che l'**aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse** alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è **esteso a tutti i Comuni** interessati da **eventi sismici** avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020);

- si riscrive il comma 8 dell'articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell'art. 119) la **detrazione** è riconosciuta nella **misura del 110%** (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;

- vengono chiarite le modalità per la **validità delle deliberazioni** dell'**assemblea del condominio** aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa;
- viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo **sconto in luogo delle detrazioni fiscali** si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
- per quanto riguarda l'obbligo di **assicurazione per i professionisti** viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell'art. 119 del decreto Rilancio.

Bonus per depuratori acqua

I commi da 1087 a 1089 istituiscono un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

I **beneficiari** sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il **beneficio spetta** nella misura del **50% delle spese sostenute**, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

FAMIGLIA

Assegno unico

Con il comma 7, si **incrementa per l'anno 2021** di 3.012,1 milioni di euro il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), le cui risorse sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici

Il comma 77 prevede un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari **con ISEE inferiore a 30.000 euro** che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1. L'incentivo è pari al **40% del prezzo d'acquisto** ed è concesso per l'acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell'IVA e di potenza di potenza inferiore o uguale a 150 kW. È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

Bonus bebè

Il comma 362 **rinnova per il 2021** l'assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalità dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019.

Sostegno alle madri con figli disabili

Con il comma 365 viene previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un **contributo mensile** nella misura massima di **500 euro netti**, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Fondo tutela vista

I commi da 437 a 439 prevedono l'istituzione del denominato "Fondo tutela vista", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

A valere sulle risorse del Fondo è disposta l'erogazione di un contributo in forma di **voucher una tantum** di importo **pari a 50 euro** per l'acquisto di **occhiali da vista** ovvero di lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari **con un valore dell'ISEE non superiore a 10.000 euro annui**.

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

Card cultura 18 anni

All'articolo 576 viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021 per l'assegnazione della card cultura anche ai **giovani che compiono 18 anni nel 2021**, mentre al comma 611 si dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la card anche per l'acquisto di **abbonamenti a periodici**.

Bonus TV 4.0

I commi 614 e 615 assegnano 100 milioni di euro per il 2021 per finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il **rinnovo** o la sostituzione del parco degli **apparecchi televisivi non idonei** alla ricezione dei programmi con le **nuove tecnologie DVB-T2**.

Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici

Il comma 612 introduce un **voucher aggiuntivo di 100 euro** per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici - anche in formato digitale - a favore dei **nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro**, già beneficiari del voucher di 500 euro per l'acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020. Le **disposizioni attuative** saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Kit digitalizzazione

Ai commi da 623 a 625 si prevede la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai **nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 20.000 euro**, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.

Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE UNIVERSITA'

Fondo di 2 milioni di euro per il contrasto alle disuguaglianze (commi 507-509)

Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.

Incremento FFO di 165 milioni di euro annui dal 2021 per diritto allo studio (comma 518)

Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di **165 milioni di euro annui**. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma *Next Generation EU*. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di **70 milioni di euro annui** (comma 519).

Contributo alle Università non statali (comma 520)

Per l'anno 2021, i contributi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di **30 milioni di euro**.

Fondo per le Università non statali (5 milioni) e statali (3 milioni) del Sud (comma 521)

Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una dotazione di **5 milioni di euro per l'anno 2021**. Per le medesime finalità il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato, per l'anno 2021, di **3 milioni di euro** a beneficio delle università statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000. I criteri di ripartizione delle risorse sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

Fondo per i Collegi (commi 522- 523)

Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2021, di **4 milioni di euro**. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo per la valorizzazione delle Università a vocazione collegiale », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

Progressione di carriera per i ricercatori a tempo indeterminato (comma 524)

Viene incrementato di **15 milioni** (da 15 a 30 milioni di euro) il fondo per l'inquadramento nel ruolo di professori associato dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, destinando la quota per almeno il 50% ai ricercatori di ruolo nell'ateneo.

Fondo per esigenze emergenziali (comma 525)

Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, è incrementato di **34,5 milioni di euro** per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati.

Fondo per gli studenti fuori sede in condizioni disagiate (comma 526)

Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di **15 milioni** di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

Fondo di formazione dei giovani sul fenomeno mafioso (comma 528)

Al fine di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse, presso tre università statali, una del nord, una del centro e una del sud d'Italia, sono istituite sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a *master* interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso. Per l'attuazione del comma 528, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di **240.000 euro per**

l'anno 2021.

Incremento del Fondo per la promozione e lo sviluppo del PNR (comma 548)

Al fine di rafforzare le misure di sostegno per la ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca e di garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di **200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.**

Fondo per l'edilizia (comma 549)

Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.** Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

Fondo per la ricerca in campo economico e sociale (comma 554)

Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione di **8,5 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. Per l'attuazione del provvedimento è autorizzata la spesa di **100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.**

Università di Roma Tor Vergata – Contenzioso Città dello sport (commi 557-560)

Per l'anno 2021, al Ministero dell'università e della ricerca è assegnata la somma di **25 milioni di euro**, che costituisce limite di spesa, al fine del trasferimento della stessa somma all'università degli studi di Roma «Tor Vergata» per la definizione dei contenziosi in essere con i soggetti affidatari del progetto e dei lavori, connessi alla mancata realizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato «Città dello Sport».

L'assegnazione della citata somma avviene contestualmente al trasferimento, da parte dell'università degli studi di Roma «Tor Vergata» in favore dell'Agenzia del demanio, del diritto di proprietà dell'area in cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato «Città dello sport», nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti già sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L'atto traslativo deve essere stipulato e trascritto, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021.

All'Agenzia del demanio è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023, ai fini della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e della messa in sicurezza dell'area trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere

realizzate.

La convenzione tra l'università degli studi di Roma «Tor Vergata» e la società assegnataria dei lavori, stipulata il 23 ottobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, alla data di definizione dei contenziosi in essere.

Trattamento di quiescenza dei professori delle università non statali (comma 565)

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le università statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio. Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016- 2020, pari a **euro 53.926.054** per l'anno 2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all'ente previdenziale.

Incremento del FFO per Industria 4.0 (comma 1066)

Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di **5 milioni di euro** in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle citate finalità. I progetti sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE AFAM

Incremento FFO di 8 milioni di euro annui dal 2021 per diritto allo studio (comma 518)

Fondo per interventi strutturali degli edifici (comma 535)

Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di **7 milioni di euro per l'anno 2021**. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.

Fondo per gli studenti disabili (comma 542)

Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell'AFAM sono incrementati di **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021**, ripartiti tra le

varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento di una figura di *tutor* accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

Statizzazione degli istituti musicali pareggiati (comma 887)

All'articolo 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «*Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020*».

All'esito della statizzazione al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comprese quelle definite ai sensi del predetto comma 2, sono incrementate a decorrere dal 1° novembre 2021. Ai fini della conclusione del processo di statizzazione è autorizzata la spesa di **12 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022** da destinare all'ampliamento della dotazione organica delle istituzioni ivi previste.

Attribuzione degli incarichi al personale docente e al personale tecnico amministrativo (commi 890-891)

Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all'articolo 3-*quater* comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnare a ciascuna istituzione.

Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico. Per tali finalità, le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica effettuano, entro il 1° aprile 2021, una ricognizione degli incarichi. Il decreto di riparto tiene conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non possono essere attribuiti i previsti ampliamenti della dotazione organica.

Accompagnatori al pianoforte, di clavicembalo e di tecnico di laboratorio (comma 892)

Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a **2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022**. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente comma, nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Docenti di seconda fascia (comma 893)

All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) ».

Incarichi a personale non di ruolo (comma 894)

Gli incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo «*nella medesima istituzione*».

Incremento dotazioni organiche (art. 1 DPR 31/12/2020)

Con DPR 31 dicembre 2020, inoltre, sono state incrementate le dotazioni organiche delle Istituzioni AFAM.

Il Ministero dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all'utilizzo di graduatorie valide, è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno accademico 2020/2021 di n. **427 unità di personale docente**, di cui n. 390 di I fascia e n. 37 di II fascia. Il Ministero dell'università e della ricerca è altresì autorizzato all'accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per il personale con contratto a tempo determinato.

In data 31.12.2020 è stato approvato, altresì, **il decreto legge n.183, il c.d. decreto milleproroghe**. Di seguito le principali disposizioni normative in scadenza e prorogate che interessano maggiormente i settori di nostra pertinenza:

Articolo 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Il termine per procedere nelle Pubbliche Amministrazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, è prorogato al **31 dicembre 2021** e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il **31 dicembre 2021**.

Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio **2018-2020**, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.

Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.20 D.Lgs. 75/2017 si applicano fino al 31 dicembre 2022.

Al comma 11 bis del predetto articolo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Articolo 6 - Proroga di termini in materia di università e ricerca

Alla fine di consentire il regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni AFAM per l'anno accademico **2020-2021** e per il **2021-2022** fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali, trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2021.

Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023.

Articolo 19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Questo articolo prevede una generale proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 al decreto (allegato anche alla presente e a cui si rimanda) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, tra le quali:

- misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
- potenziamento delle reti di assistenza territoriale
- disciplina delle aree sanitarie temporanee
- disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
- misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario
- ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
- Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
- Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
- Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
- Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
- Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
- Lavoro agile
- Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (POLA)

Con la presente nota, questa Segreteria Nazionale ha cercato di fornire una sintesi delle previsioni ritenute di maggiore interesse, contenute negli ultimi provvedimenti legislativi adottati dal Parlamento e dal Governo, tuttavia, riservandosi ulteriori integrazioni a seguito dell'emanazione della Legge di conversione del DL n.183/2020 e delle note e circolari ministeriali a chiarimento delle misure varate.

Come sempre la Segreteria Nazionale è disponibile per qualsiasi chiarimento o necessità dovesse intervenire.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco De Simone Sorrentino)

